

28/9/16
N. 22
A



**Consiglio Regionale della Campania
Gruppo Consiliare
Partito Democratico**

A.O.D. Consiglio Regionale della Campania
Protocollo: 0017111/1 Data: 28/09/2016 10:23
Ufficio: Segreteria Generale
Classifica:



PROT. n° 9 del 27.09.2016

**Al Presidente del Consiglio
della Regione Campania
D.ssa Rosa D'Amelio**

Sede

Oggetto: Ordine del Giorno "Direttiva Bolkestein".

Si trasmette l'Ordine del Giorno menzionato in oggetto, a firma della scrivente e del Capogruppo P.D. – Cons. Mario Casillo.

Si coglie l'occasione per porgere cordiali saluti.

La Consigliera
Carmela FIOLA

28/9/16
D'Amelio



Consiglio Regionale della Campania

ATTIVITA' ISPETTIVA

REG. GEN. N. 125/4/X

25.6.07

Gruppo Consiliare P.D.

ORDINE DEL GIORNO

Direttiva Bolkestein

Ripetizione ed
operazione civile n. 14/4
nella seduta del 7/11/16

Premesso che:

- in data 12/12/2006 veniva emanata la Direttiva relativa ai servizi nel mercato interno n. 2006/123/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio (c.d. Direttiva Bolkestein) al cui articolo 12 "Selezione tra diversi candidati" prevede:

"1. Qualora il numero di autorizzazioni disponibili per una determinata attività sia limitato per via della scarsità delle risorse naturali o delle capacità tecniche utilizzabili, gli Stati membri applicano una procedura di selezione tra i candidati potenziali, che presenti garanzie di imparzialità e di trasparenza e preveda, in particolare, un'adeguata pubblicità dell'avvio della procedura e del suo svolgimento e completamento.

2. Nei casi di cui al paragrafo 1 l'autorizzazione è rilasciata per una durata limitata adeguata e non può prevedere la procedura di rinnovo automatico né accordare altri vantaggi al prestatore uscente o a persone che con tale prestatore abbiano particolari legami.

3. Fatti salvi il paragrafo 1 e gli articoli 9 e 10, gli Stati membri possono tener conto, nello stabilire le regole della procedura di selezione, di considerazioni di salute pubblica, di obiettivi di politica sociale, della salute e della sicurezza dei lavoratori dipendenti ed autonomi, della protezione dell'ambiente, della salvaguardia del patrimonio culturale e di altri motivi imperativi d'interesse generale conformi al diritto comunitario."

- in data 26/03/2010 veniva recepita dallo Stato italiano la Direttiva 2006/123/CE con il D. Lgs 59 che prevede:

all'art. 16 "Selezione tra diversi candidati":

"1. Nelle ipotesi in cui il numero di titoli autorizzatori disponibili per una determinata attività di servizi sia limitato per ragioni correlate alla scarsità delle risorse naturali o delle capacità tecniche disponibili, le autorità competenti applicano una procedura di selezione tra i candidati potenziali ed assicurano la predeterminazione e la pubblicazione, nelle forme previste dai propri ordinamenti, dei criteri e delle modalità atti ad assicurarne l'imparzialità, cui le stesse devono attenersi.

2. Nel fissare le regole della procedura di selezione le autorità competenti possono tenere conto di considerazioni di salute pubblica, di obiettivi di politica sociale, della salute e della sicurezza dei lavoratori dipendenti ed autonomi, della protezione dell'ambiente, della salvaguardia del patrimonio culturale e di altri motivi imperativi d'interesse generale conformi al diritto comunitario.

3. L'effettiva osservanza dei criteri e delle modalità di cui al comma 1 deve risultare dai singoli provvedimenti relativi al rilascio del titolo autorizzatorio.

4. Nei casi di cui al comma 1 il titolo è rilasciato per una durata limitata e non può essere rinnovato automaticamente, né possono essere accordati vantaggi al prestatore uscente o ad altre persone, ancorché giustificati da particolari legami con il primo."

e all'art.70 "Commercio al dettaglio sulle aree pubbliche":



Consiglio Regionale della Campania

"1. Il comma 2 dell'articolo 28 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, è sostituito dal seguente: "2. L'esercizio dell'attività di cui al comma 1 è soggetto ad apposita autorizzazione rilasciata a persone fisiche, a società di persone, a società di capitali regolarmente costituite o cooperative."

2. Il comma 4 dell'articolo 28 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, è sostituito dal seguente: "4. L'autorizzazione all'esercizio dell'attività di vendita sulle aree pubbliche esclusivamente in forma itinerante è rilasciata, in base alla normativa emanata dalla regione, dal comune nel quale il richiedente, persona fisica o giuridica, intende avviare l'attività. L'autorizzazione di cui al presente comma abilita anche alla vendita al domicilio del consumatore, nonché nei locali ove questi si trovi per motivi di lavoro, di studio, di cura, di intrattenimento o svago"

3. Al comma 13 dell'articolo 28 del citato decreto n. 114 del 1998 dopo le parole: "della densità della rete distributiva e della popolazione residente e fluttuante " sono inserite le seguenti: "limitatamente ai casi in cui ragioni non altrimenti risolvibili di sostenibilità ambientale e sociale, di viabilità rendano impossibile consentire ulteriori flussi di acquisto nella zona senza incidere in modo gravemente negativo sui meccanismi di controllo, in particolare, per il consumo di alcolici e senza ledere il diritto dei residenti alla vivibilità del territorio e alla normale mobilità. In ogni caso resta ferma la finalità di tutela e salvaguardia delle zone di pregio artistico, storico, architettonico e ambientale e sono vietati criteri legati alla verifica di natura economica o fondati sulla prova dell'esistenza di un bisogno economico o sulla prova di una domanda di mercato, quali entità delle vendite di prodotti alimentari e non alimentari e presenza di altri operatori su aree pubbliche ".

4. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 52 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.

5. Con intesa in sede di Conferenza unificata, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, anche in deroga al disposto di cui all'articolo 16 del presente decreto, sono individuati, senza discriminazioni basate sulla forma giuridica dell'impresa, i criteri per il rilascio e il rinnovo della concessione dei posteggi per l'esercizio del commercio su aree pubbliche e le disposizioni transitorie da applicare, con le decorrenze previste, anche alle concessioni in essere alla data di entrata in vigore del presente decreto ed a quelle prorogate durante il periodo intercorrente fino all'applicazione di tali disposizioni transitorie."

- in data 5/07/2012 la Conferenza Unificata Stato – Regioni – Enti Locali con atto n. 83/CU ha approvato l'intesa prevista nell'art. 70 del D.L.gs 59/10;

- in data 24/01/2013 la Conferenza Unificata dava attuazione all'intesa n. 83/CU/2012

- in data 9/01/2014 la Regione Campania approvava la Legge Regionale n. 1. "NUOVA DISCIPLINA IN MATERIA DI DISTRIBUZIONE COMMERCIALE" al cui art. 32 "Rilascio delle autorizzazioni di tipologia A" al comma 4 prevede:

"4. Entro venti giorni dalla data di pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania dello specifico bando comunale gli operatori trasmettono, a mezzo raccomandata o posta elettronica certificata, le domande di partecipazione ai bandi ai Comuni sede di posteggi. I Comuni sedi di posteggio espletano i bandi e provvedono, in conformità ai criteri di assegnazione, alla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania della relativa graduatoria che contiene l'elenco dei nominativi degli aventi diritto e delle eventuali riserve degli idonei. Per le selezioni successive alle proroghe di cui al periodo transitorio, i Comuni danno la massima evidenza alle disposizioni adottate in attuazione del decreto legislativo 59/2010 e, almeno novanta giorni prima della effettuazione delle selezioni, danno comunicazione delle selezioni stesse anche mediante avvisi pubblici, informando le strutture comunali o, dove non istituite, quelle provinciali



Consiglio Regionale della Campania

delle organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative del settore e legalmente costituite. Per il rilascio delle concessioni di posteggio, alla scadenza delle proroghe di cui al comma 1, nel caso di pluralità di domande concorrenti per l'assegnazione di un posteggio, le regole delle procedure di selezione per l'assegnazione dei posteggi su area pubblica sono improntate ai seguenti criteri:

a) maggiore professionalità acquisita, anche in modo discontinuo, nell'esercizio del commercio sulle aree, valutabile in riferimento all'anzianità di esercizio dell'impresa, compresa quella acquisita nel posteggio al quale si riferisce la selezione che, in sede di prima applicazione, ha una specifica valutazione nel limite del quaranta per cento del punteggio complessivo. L'anzianità di impresa è comprovata dall'iscrizione quale impresa attiva nel Registro delle imprese, riferita nel suo complesso al soggetto titolare dell'impresa al momento della partecipazione alla selezione, cumulata con quella del titolare al quale è eventualmente subentrato nella titolarità del posteggio medesimo;

b) nel caso di procedure di selezione per la concessione di posteggi dislocati nei centri storici o in aree aventi valore storico, archeologico, artistico e ambientale o presso edifici aventi tale valore oltre ai criteri di cui alla lettera a), da considerare comunque prioritari, anche l'assunzione dell'impegno, da parte del soggetto candidato, a rendere compatibile il servizio commerciale con la funzione e la tutela territoriale e, pertanto, a rispettare le eventuali condizioni particolari, comprese quelle correlate alla tipologia dei prodotti offerti in vendita e alle caratteristiche della struttura utilizzata, stabilite dall'autorità competente ai fini della salvaguardia delle aree predette;

c) presentazione di apposita documentazione che attesta la regolarità della posizione dell'impresa, individuale e societaria ai fini previdenziali, contributivi e fiscali;

d) per le nuove autorizzazioni, l'obbligo di presentazione di idonea documentazione che attesta la regolarità della posizione d'impresa ai fini previdenziali, contributivi e fiscali mediante il documento unico di regolarità contributiva, di seguito denominato DURC, decorre dal dodicesimo mese dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Ciò premesso e considerato che:

- L'Italia è l'unico Stato membro ad aver recepita la Direttiva nella quale è prevista una specifica disciplina per il Commercio su aree pubbliche
- in data 5/07/2010 il Parlamento Europeo, comprendendo le inquietudini delle Associazioni della categoria rispetto all'applicazione della Direttiva 2006/123/CE, invitava gli Stati membri ad escludere il Commercio su Aree Pubbliche dall'applicazione della Direttiva.
- "gli ambulanti" sono imprese a gestione familiare al 99%;
- l'Italia è una delle maggiori realtà in Europa ad avere i mercatini rionali e la Campania ne detiene il primato
- nei prossimi mesi, i Comuni dovranno affrontare il rinnovo delle concessioni per l'esercizio del commercio su aree pubbliche nei mercati e nelle fiere

Visto che:

- la Regione Campania, con la L.R. n. 1/2014 ha già attivata la riforma della normativa di settore, recependo i criteri dettati in materia dalla Conferenza Stato Regioni Enti Locali, adottando criteri applicativi a tutela degli operatori che attualmente esercitano l'attività nei posteggi esistenti, volendo dare la più ampia valorizzazione all'esperienza lavorativa in un importante settore



Consiglio Regionale della Campania

dell'economia, del patrimonio professionale e della tradizione, che è presidio anche nei centri storici, cercando di modulare la sua applicazione e salvaguardare un'offerta commerciale legata al territorio ed alla popolazione

- Il Parlamento Europeo in data 5/07/2010, purtroppo successivamente al recepimento della Direttiva 2006/123/CE da parte dello Stato italiano, con il D. L.gs 59 del 26/03/2010, invitava gli Stati membri ad escludere il Commercio su Aree pubbliche dall'applicazione della Direttiva.

Tutto ciò premesso, considerato e visto

Il Consiglio Regionale Impegna la Giunta regionale

Ad interessare il Governo nazionale per la modifica dei seguenti commi del D.Lgs 59/10:


- al comma 1 dell'art. 7 "Altri servizi esclusi" l'aggiunta della lettera:

g) agli operatori su aree pubbliche;

- l'eliminazione del comma 5 dell'art.70 "Commercio al dettaglio su aree pubbliche".

Ad attivarsi, in quanto di competenza regionale vista la modifica del titolo V della Costituzione, la legge costituzionale 18 ottobre 2001 n. 3 e la legge 5 giugno 2003 n. 131, a predisporre un atto di indirizzo da inoltrare ai comuni per ampliare, ad horas, i criteri applicativi individuati dai Comuni per il rilascio delle concessioni in scadenza nel 2017, prevedendo nella ulteriore fase transitoria, dove anche la durata deve essere stabilita dal Comune entro l'arco 9 - 12 anni, procedura sancita anche dal Ministero dello Sviluppo Economico con la risoluzione n. 34181 del 9 febbraio 2016, per i bandi delle concessioni di posteggio nei mercati, che sono stati oggetti di proroga e che, scadute le proroghe, devono essere oggetto di riassegnazione, oltre all'attribuzione dei 40 punti al titolare della concessione in scadenza per l'anzianità acquisita nel posteggio per cui concorre alla selezione, al fine di salvaguardare posti di lavoro in questo momento di crisi, nella imminente fase transitoria del 2017, a carico dei Comuni, prevista dall'art. 8 del Documento Unitario delle Regioni e Province Autonome, approvato in sede di Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome in data 24 gennaio 2013, in questa fase di prima applicazione altri punti per l'anzianità di iscrizione nel registro delle imprese così ripartiti: fino a 5 anni: 40 punti, da 5 a 10 anni: 50 punti, oltre 10 anni: 60 punti; *poiché tali esigenze rientrano nelle competenze dell'Ente "Regione Campania".*

Il Consigliere
Carmela Fiola



 (PD)

approvate come
Rifugiata nella
sedute del 7-11-2016
con N-142/4
lug



Consiglio Regionale della Campania
Gruppo Consiliare
Partito Democratico

3/11/2016
Sic. RA NV220
D.S.

ATTIVITA' ISPETTIVA
REG. GEN. N. 125/4 X
LEB-RA

PROT. n° 13 del 3.11.2016

A.O.O. Consiglio Regionale della Campania
Protocollo: 0019368/1 Data: 03/11/2016 13:09
Ufficio: Segreteria Generale
Classifica:



Al Presidente del Consiglio
della Regione Campania
D.ssa Rosa D'Amelio

Sede

Oggetto: Ordine del giorno "Direttiva Bolkestein".

Trasformato in mozione

L'Ordine del Giorno, di cui all'oggetto, consegnato a codesta Presidenza in data 27.09.2016 con prot. n.9 del 27.09.2016, è da intendersi "Mozione".

Si coglie l'occasione per porgere cordiali saluti.

La Consigliera
Carmela FIOLA

U.S.
Assemblea
3.11.2016